

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO E DI SOGGIORNO PERMANENTE

I cittadini comunitari iscritti in ANPR hanno diritto a richiedere attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni permanenti.

Attestazione di iscrizione anagrafica

L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione Europea, comunemente denominata "*attestazione di regolare soggiorno*", di viene rilasciata a richiesta dell'interessato previa verifica dei requisiti di regolarità del soggiorno.

Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Esso non può nemmeno avere il valore di un certificato anagrafico di residenza, che ha tutt'altro significato e valore. Per quanto riguarda il valore dell'attestazione di iscrizione anagrafica, così come per l'attestazione permanente, l'art.25 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vi si afferma che il possesso di tali attestati "*non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova*". Tale disposizione limita l'importanza degli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del diritto all'iscrizione anagrafica, poiché è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l'ingresso e il soggiorno in Italia.

Attestazione di soggiorno permanente

Il diritto di soggiorno permanente si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

1. cinque anni di soggiorno legale;
2. soggiorno legale in via continuativa;
3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sé e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Il diritto all'attestazione permanente è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso della stessa indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se un genitore ha maturato il diritto al soggiorno permanente.

La legalità del soggiorno

Il concetto di "*soggiorno legale*" non può essere confuso con il concetto di "*residenza legale*". Per "*residenza*" si deve fare riferimento alla "*residenza anagrafica*" e cioè all'iscrizione in ANPR; per "**soggiorno**" si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanza di una corrispondente iscrizione anagrafica.

La condizione che il cittadino dell'Unione Europea abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (D. Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. L'iscrizione anagrafica dell'interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all'iscrizione anagrafica stessa; ma non sempre l'iscrizione anagrafica corrisponde al "soggiorno". Il diritto di soggiorno permanente si matura, come abbiamo visto, a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni, e in tale periodo deve essere computato anche il soggiorno precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.30/2007.

Pertanto, accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinché il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:

- non si sia allontanato dall'Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno;
- il suo allontanamento sia motivato dall'assolvimento degli obblighi militari;
- il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecutivi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
- non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
- non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente una volta acquisito si può perdere a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (art. 14, c. 4, D. Lgs. n.30/2007).

Rilascio dell'Attestazione di soggiorno

- Se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione ANPR dall'estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata; l'attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione;
- Nel caso in cui la richiesta sia successiva all'iscrizione ANPR, serve una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l'iscrizione ANPR dall'estero o per ricomparsa.

Rilascio dell'Attestazione permanente

Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione in ANPR dall'estero o per ricomparsa, **per tutti e 5 gli anni per cui è prevista il soggiorno legale e continuativo.**

Per soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme. La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall'ANPR se il cittadino dimostra, con prove certe, che egli non si è allontanato dal territorio nazionale. **Spetta al cittadino l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti con idonea documentazione.** Il diritto di soggiorno permanente si matura se l'interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata:

- da assenze che non superino i 6 mesi all'anno;
- da assenze per l'assolvimento di obblighi militari;
- da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).

In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.

Il diritto di soggiorno permanente **matura prima dei 5 anni** se:

1. il lavoratore subordinato o autonomo cessa l'attività quando ha raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia;
2. il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
3. il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l'attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l'incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);

4. il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un'attività lavorativa in un altro Stato dell'UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l'iscrizione anagrafica.
5. In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorno permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:
 - Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
 - Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
 - Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.

Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.

Il diritto al soggiorno permanente si perde a seguito dell'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai 2 anni consecutivi.

Il **familiare extracomunitario** che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.

I **figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente**, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione.

Costi

Per il rilascio delle attestazioni, una [marca da bollo](#) da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata.